



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO DI BRINDISI

ORDINANZA N. 97/2018

LAVORI PER LA RIFUNZIONALIZZAZIONE E PROLUNGAMENTO DELLA CONDOTTA SOTTOMARINA ESISTENTE IN ZIONA APANI (BR) - DITTA DORONZO INFRASTRUTTURE S.R.L. DI BARLETTA.

Il Capitano di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Brindisi:

VISTA la nota prot. nr. 893/U/09_11_2018/C007/DT/NS in data 09/11/2018 della Società Doronzo Infrastrutture S.r.l. di Barletta con la quale è stata chiesta l'emanazione di apposito provvedimento autorizzativo all'esecuzione di lavori per la rifunionalizzazione e prolungamento della condotta sottomarina esistente di Apani (Br);

VISTA la relazione in data 12/11/2018 con la quale la Società Miar Sub di Maccarese, a completamento delle proprie indagini disciplinate con Ordinanza n.85/2018 di questa Capitaneria di porto, ha dichiarato accettabile la valutazione del rischio bellico;

VISTA la nota di questa Capitaneria di porto avente prot. nr. 19743 in data 14/11/2018 con la quale è stato chiesto il parere di competenza al Comando Logistico della Marina Militare in ordine alla precedente valutazione del rischio bellico;

VISTA la nota del Comando Logistico della Marina Militare avente prot. nr. 29761 in data 21/11/2018 con la quale rilasciando il proprio parere di competenza, il citato Comando ha chiarito che solo il CSP ovvero il CSE è l'unica figura designata alla valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici;

VISTA la nota dell'AQP avente protocollo 126052 in data 12/12/2018 a firma del CSE ed invita in copia al Comando Logistico della Marina Militare, con la quale, a definizione della pratica e tenendo conto di quanto prospettato dal precitato Comando militare, viene ritenuto che il livello di rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi sia accettabile e che pertanto non si rendono necessari ulteriori approfondimenti ovvero non si ritiene opportuno procedere alla bonifica bellica sistematica;

VISTA la nota prot. nr. 112747 in data 23/11/2018 con la quale il Comune di Brindisi ha rilasciato il proprio nulla osta in merito;

VISTA la Convenzione Internazionale per prevenire gli abbordi in mare (COLREG 1972) resa esecutiva con Legge 21 Dicembre 1977, n. 1085;

VISTI gli atti d'ufficio;

CONSIDERATA la necessità di prevenire il verificarsi di possibili danni/incidenti, di salvaguardare l'incolumità delle persone e delle cose, la sicurezza della navigazione e l'ambiente marino, nonché assicurare il regolare svolgimento dell'attività di che trattasi;

VISTI gli articoli 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione.

RENDE NOTO

che a partire dal giorno 07/01/2019 e per 8 (otto) mesi la zona di mare del litorale nord di Brindisi in località Apani, compresa tra i punti aventi le seguenti punti di coordinate geografiche (sistema geodetico di riferimento WGS 84):

- A - 40°41'42.05"N - 017°49'41.47"E;
- B - 40°41'43.84"N - 017°49'35.57"E;
- C - 40°42'53.97"N - 017°51'33.37"E;
- D - 40°42'50.39"N - 017°51'34.29"E;
- E - 40°42'50.89"N - 017°51'47.11"E;
- F - 40°42'47.78"N - 017°51'45.91"E;

e di cui all'allegato stralcio planimetrico, parte integrante della presente ordinanza, saranno interessate da operazioni di rifunzionalizzazione e prolungamento della condotta sottomarina esistente.

Pertanto

ORDINA

Articolo 1 - Interdizione dello specchio acqueo

1. A partire dal giorno 07/01/2019 e per 8 (otto) mesi, le acque dello specchio acqueo antistante la località Apani (Br) sul litorale nord di Brindisi, come individuato nel "rende noto" sono interdette alla navigazione, alla sosta di navi ed imbarcazioni in genere, a qualsiasi attività subacquea e di superficie ed ogni altra connessa ai pubblici usi del mare.
2. Sono esclusi dal divieto, di cui al precedente comma, le unità funzionali all'espletamento del servizio di che trattasi.

Articolo 2 – Obblighi a carico della Ditta esecutrice

- a) I mezzi impiegati per l'esecuzione dei lavori di che trattasi dovranno mantenere un costante contatto radio VHF con la con la Sala Operativa di questa Capitaneria di Porto sui canali 16 e 22 e con la locale corporazione Piloti sul canale 12;
- b) i mezzi impiegati dovranno obbligatoriamente mostrare i segnali prescritti dal Regolamento per prevenire gli abbordi in mare (COLREG '72);
- c) il responsabile dei lavori dovrà adottare tutti i provvedimenti di sicurezza atti a prevenire qualsiasi possibilità di incidente connesso con le operazioni di che trattasi, procedendo con tutte le cautele possibili per prevenire eventuali situazioni di pericolo;
- d) il responsabile dell'operazione dovrà, inoltre fornire comunicazione alla Sezione Tecnica della Capitaneria di Porto di Brindisi (e-mail: cpbrindisi@mit.gov.it, P.E.C.: cp-brindisi@pec.mit.gov.it, fax 0831568113) dettagliate notizie in merito alle date di effettivo inizio/termine dei lavori di che trattasi, eventuali ritardi/sospensioni, programmazione ed evoluzione degli stessi;
- e) le operazioni devono avvenire esclusivamente in ore diurne e con condimeteo assicurate, entro i normali limiti di sicurezza previsti per la tipologia dei natanti impiegati;
- f) prendere visione delle Ordinanze/Bandi di Pericolosità/Avvisi ai naviganti vigenti e consultare le pubblicazioni nautiche in vigore;
- g) spostare i mezzi navali impiegati a semplice richiesta dell'Autorità Marittima per superiori esigenze militari o di sicurezza;
- h) concludere le operazioni entro la data indicata comma 1 dell'articolo 1 della presente Ordinanza;
- i) astenersi dal compiere i lavori in questione ovvero interromperli qualora l'area oggetto delle operazioni non risulti sgombera;
- j) sospendere le operazioni qualora dovesse verificarsi qualsiasi evento che metta in pericolo la sicurezza della navigazione marittima in senso lato e la salvaguardia della vita umana in mare e comunicare immediatamente alla Capitaneria di Porto di Brindisi

(tel. 0831521022 - VHF canale 16 – numero blu per le emergenze in mare 1530) qualsiasi situazioni di emergenza o pericolo;

- k) durante le attività, i mezzi navali impiegati dovranno essere regolarmente armati ed equipaggiati nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza della navigazione e delle norme in materia assicurativa, previdenziale e antinfortunistica;
- l) compiere le attività nel rispetto della normativa sulla sicurezza del lavoro e della tutela ambientale;
- m) munirsi delle autorizzazioni/nulla osta di competenza di altre autorità, necessarie per l'attività di cui trattasi.

Articolo 3 – Condotta della navigazione in prossimità della zona interdetta

E' fatto obbligo a tutte le unità navali in navigazione in prossimità dello specchio acqueo di cui al rende noto, di procedere con cautela e prestare massima attenzione alla navigazione oltre che non creare intralcio allo svolgimento delle operazioni, mantenendosi a distanza di sicurezza c'alle imbarcazioni impegnate.

Articolo 4 – Osservanza delle prescrizioni e responsabilità

- 1. La presente Ordinanza viene rilasciata ai soli fini e per l'espletamento delle funzioni di polizia marittima e di sicurezza della navigazione previste dal vigente Codice della Navigazione e delle leggi speciali nonché per il sicuro svolgimento delle operazioni nautiche, fermo restando il possesso di qualsivoglia diversa autorizzazione di competenza di altre Autorità/organismi, necessaria per lo svolgimento delle attività di che trattasi;
- 2. l'efficacia del presente provvedimento può essere sospesa a motivato giudizio di questa Autorità Marittima, qualora si verificassero fatti o situazioni che compromettano la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare.
- 3. la Ditta esecutrice, a seguito della notifica e con l'accettazione delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza, assume formale impegno di piena osservanza delle stesse ed accetta di manlevare, nei limiti dei propri poteri di rappresentanza, l'Autorità Marittima da ogni e qualsivoglia responsabilità per danni che possano derivare a persone e/o beni dei soggetti partecipanti e/o di terzi, in dipendenza dell'attività oggetto del presente provvedimento ed anche qualora il danno non derivi dall'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 2 commi da a) a m).

Articolo 5 – Disposizioni finali e sanzioni

- 1. I contravventori alla presente Ordinanza:
 - a) se alla condotta di un'unità da diporto, incorreranno nell'illecito amministrativo di cui all'articolo 53 del D.Lgs. 171/2005 (Codice della nautica da diporto);
 - b) negli altri casi, si applicheranno, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, gli articoli 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non integri gli estremi di un più grave reato.
- 2. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità sarà assicurata mediante affissione all'albo dell'ufficio e mediante l'inclusione alla sezione "ordinanze" del sito istituzionale di questa Capitaneria di Porto all'indirizzo <http://www.guardiacostiera.gov.it/brindisi> e, della cui esecuzione sono incaricati tutti gli agenti ed ufficiali di Polizia Giudiziaria.

Brindisi, 28 dicembre 2018

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Giovanni CANU

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000